I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CE) N. 2222/2004 DEL CONSIGLIO

## del 19 novembre 2004

## relativo alla gestione delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ([1]), è entrato in vigore il 1° marzo 1998.

(2) L'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione prevede che gli scambi di alcuni prodotti di acciaio siano disciplinati dal titolo III, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo.

(3) Detto accordo sugli scambi di alcuni prodotti di acciaio è stato concluso tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina in data 22 novembre 2004 ([2]);

(4) È necessario fornire i mezzi per amministrare l'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti.

(5) È necessario garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(6) L'effettiva applicazione dell'accordo richiede l'introduzione di una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, unitamente ad un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

(7) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(8) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.

(9) L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. È stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale può essere raggiunto un accordo con il paese interessato in ordine ad un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. L'Ucraina ha altresì accettato di adottare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.

(10) A decorrere dal 1° gennaio 2004 le importazioni dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza ai sensi della decisione 2003/893/CE del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina ([3]). A norma dell'accordo, i quantitativi in questione vanno imputati sui limiti stabiliti per il 2004 dal presente regolamento.

([1]) GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.
([2]) Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
([3]) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 84.

(11) L'accordo che il presente regolamento attua entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore lo stesso giorno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari dell'Ucraina.

2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.

3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([1]). Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nel capitolo II, sezione 1.

4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.

*Articolo 2*

**Limiti quantitativi**

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I originari dell'Ucraina è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 4.

Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3. Le importazioni dei prodotti soggette a licenza dal 1° gennaio 2004 in virtù della decisione 2003/893/CE del Consiglio vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2004 indicati nell'allegato V.

4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

*Articolo 3*

**Regime sospensivo**

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.

*Articolo 4*

**Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

3. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, prende immediatamente contatto con le autorità ucraine nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.

4. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6. Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati a norma del capitolo II.

7. Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità ucraine della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

*Articolo 5*

**Statistiche**

1. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I immessi in libera pratica nel mese in questione, indicando il codice della nomenclatura combinata e le sue unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.

2. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle importazioni dell'anno precedente.

*Articolo 6*

**Elusione**

1. Quando, a seguito di un'indagine svolta secondo le procedure di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari dell'Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all'articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi.

2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'Ucraina di adottare a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempreché l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.

3. Se la Comunità e l'Ucraina non giungono ad una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell'Ucraina.

*Articolo 7*

Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo bilaterale sul commercio di alcuni prodotti di acciaio [1] concluso dalla Comunità con l'Ucraina, che prevalgono in caso di conflitto.

CAPITOLO II

**MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI**

*SEZIONE 1*

***Classificazione***

*Articolo 8*

La classificazione dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

[1] Vedi la nota 3.

*Articolo 9*

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio esamina senza indugio, ai sensi delle disposizioni del regolamento suddetto, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

*Articolo 10*

La Commissione informa l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento al momento dell'adozione da parte delle competenti autorità della Comunità.

*Articolo 11*

La Commissione informa le competenti autorità ucraine di tutte le decisioni adottate secondo le procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti in questione;

b) il gruppo di prodotti corrispondente e il codice della nomenclatura combinata (codice NC);

c) i motivi che giustificano la decisione.

*Articolo 12*

1. Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti disciplinati dal presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti al metodo di classificazione precedente purché siano presentati all'importazione entro 60 giorni da questa data.

*Articolo 13*

Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie di cui all'articolo 12 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia, se del caso, consultazioni senza indugio a norma dell'articolo 9 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.

*Articolo 14*

1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione stabilita dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in questione vengono assoggettate provvisoriamente al regime d'importazione che ad esse si applica ai sensi delle disposizioni del presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

a) i quantitativi di prodotti;

b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d'importazione e quello registrato dalle autorità competenti;

c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.

3. Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4.

4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

*Articolo 15*

Nei casi di cui all'articolo 14, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle competenti autorità ucraine, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l'Ucraina onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

*Articolo 16*

Di concerto con le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri importatori e dell'Ucraina, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 15, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

*Articolo 17*

Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 14 non possa essere risolto a norma dell'articolo 15, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

*SEZIONE 2*

***Sistema di duplice controllo***

*(per la gestione dei limiti quantitativi)*

*Articolo 18*

1. Le competenti autorità ucraine rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 21.

*Articolo 19*

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

*Articolo 20*

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.

*Articolo 21*

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3. Le autorizzazioni d'importazione devono essere redatte utilizzando il formulario che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;

c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC;

d) il paese d'origine delle merci;

e) il paese di spedizione;

f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g) il peso netto per ogni voce della NC;

h) il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce della NC;

i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

k) la data e il numero della licenza di esportazione;

l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m) la data e la firma dell'importatore.

5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione.

*Articolo 22*

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d'esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d'esportazione rilasciate dalle competenti autorità ucraine in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.

*Articolo 23*

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

*Articolo 24*

1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno dell'accordo superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, le autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri vengono informate immediatamente affinché possano sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non contemplati da licenze di esportazione rilasciate ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

*SEZIONE 3*

***Disposizioni comuni***

*Articolo 25*

1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 18 e il certificato di origine di cui all'allegato II possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese.

2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m$^2$. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

— due lettere che indicano il paese esportatore: UA = Ucraina

— due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE = Belgio

CZ = Repubblica ceca

DK = Danimarca

DE = Germania

EE = Estonia

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

IE = Irlanda

IT = Italia

CY = Cipro

LV = Lettonia

LT = Lituania

LU = Lussemburgo

HU = Ungheria

MT = Malta

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PL = Polonia

PT = Portogallo

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito,

— un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio «4» per il 2004;

— un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

— un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

*Articolo 26*

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

*Articolo 27*

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

*SEZIONE 4*

***Licenza d'importazione Comunitaria — modulo comune***

*Articolo 28*

1. I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 21 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'allegato III.

2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata »esemplare per l'autorità competente« e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/$m^2$. Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione o i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.

6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che esso si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

CAPITOLO III

**COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

*Articolo 29*

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

*Articolo 30*

Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nell'unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente.

*Articolo 31*

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative dell'Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare l'origine delle merci.

4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine ucraina ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

*Articolo 32*

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 31 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

2. A seguito delle misure adottate a norma del presente capitolo, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti della Repubblica di Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.

3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può adottare le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

*Articolo 33*

La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.

CAPITOLO IV

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 34*

**Abrogazione**

La decisione 2003/893/CE del Consiglio è abrogata.

*Articolo 35*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. H. DONNER

*ALLEGATO I*

**SA**
**Prodotti laminati piatti**

*SA1. (arrotolati)*

7208 10 00 00
7208 25 00 00
7208 26 00 00
7208 27 00 00
7208 36 00 00
7208 37 00 10
7208 37 00 90
7208 38 00 10
7208 38 00 90
7208 39 00 10
7208 39 00 90

7211 14 00 10
7211 19 00 10

7219 11 00 00
7219 12 10 00
7219 12 90 00
7219 13 10 00
7219 13 90 00
7219 14 10 00
7219 14 90 00

7225 20 00 10
7225 30 10 00
7225 30 90 00

*SA2. (lamiera pesante)*

7208 40 00 10
7208 51 20 10
7208 51 20 91
7208 51 20 93
7208 51 20 97
7208 51 20 98
7208 51 91 10
7208 51 91 90
7208 51 98 10
7208 51 98 91
7208 51 98 99
7208 52 20 10
7208 52 20 90
7208 52 80 10
7208 52 80 90
7208 53 00 10

7211 13 00 00

7225 40 12 10
7225 40 12 20
7225 40 40 10
7225 40 40 90
7225 40 60 00
7225 99 00 10

*SA3.*
*(altri prodotti laminati piatti)*

7208 40 00 90
7208 53 00 90
7208 54 00 10
7208 54 00 90
7208 90 00 10

7209 15 00 00
7209 16 10 00
7209 16 90 00
7209 17 10 00
7209 17 90 00
7209 18 10 00
7209 18 91 00
7209 18 99 00
7209 25 00 00
7209 26 10 00
7209 26 90 00
7209 27 10 00
7209 27 90 00
7209 28 10 00
7209 28 90 00
7209 90 00 10

7210 11 00 10
7210 12 20 10
7210 12 80 10
7210 20 00 10
7210 30 00 10
7210 41 00 10
7210 49 00 10
7210 50 00 10
7210 61 00 10
7210 69 00 10
7210 70 10 10
7210 70 80 10
7210 90 30 10
7210 90 40 10
7210 90 80 91

7211 14 00 90
7211 19 00 90
7211 23 20 10
7211 23 30 10
7211 23 30 91
7211 23 80 10
7211 23 80 91
7211 29 00 10
7211 90 00 11

7212 10 10 00
7212 10 90 11
7212 20 00 11
7212 30 00 11
7212 40 20 10
7212 40 20 91
7212 40 80 11
7212 50 20 11
7212 50 30 11
7212 50 40 11
7212 50 61 11
7212 50 69 11
7212 50 90 15
7212 50 90 17
7212 60 00 11
7212 60 00 91

7219 21 10 00
7219 21 90 00
7219 22 10 00
7219 22 90 00
7219 23 00 00
7219 24 00 00
7219 31 00 10
7219 31 00 90
7219 32 10 00
7219 32 90 10
7219 32 90 90
7219 33 10 00
7219 33 90 10
7219 33 90 90
7219 34 10 00
7219 34 90 10
7219 34 90 90
7219 35 10 00
7219 35 90 10
7219 35 90 90

7225 40 12 90
7225 40 90 00

**SB Prodotti lunghi**

*SB1. (barre)*

7207 19 80 10
7207 20 80 10

7216 31 10 10
7216 31 10 90
7216 31 90 10
7216 31 90 90
7216 32 11 00
7216 32 19 00
7216 32 91 00
7216 32 99 00
7216 33 10 00
7216 33 90 00

*SB2. (vergella)*

7213 10 00 00
7213 20 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
7213 99 10 00
7213 99 90 00

7221 00 10 00
7221 00 90 00
7227 10 00 00
7227 20 00 00
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00

*SA2.*
*(altri prodotti lunghi)*

7207 19 12 10
7207 19 12 91
7207 19 12 99
7207 20 52 10
7207 20 52 91
7207 20 52 99

7214 20 00 00
7214 30 00 00
7214 91 10 00
7214 91 90 00
7214 99 10 00
7214 99 31 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00
7214 99 71 00
7214 99 79 00
7214 99 95 00

7215 90 00 10

7216 10 00 00
7216 21 00 00
7216 22 00 00
7216 40 10 00
7216 40 90 00
7216 50 10 00
7216 50 91 00
7216 50 99 00
7216 99 00 10

7218 99 20 00

7222 11 11 00
7222 11 19 00
7222 11 81 00
7222 11 89 00
7222 19 10 00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7222 19 90 00 | 7228 10 20 10 | 7228 30 41 00 | 7228 60 80 10 |
| 7222 30 97 10 | 7228 10 20 90 | 7228 30 49 00 | 7228 70 10 00 |
| 7222 40 10 00 | 7228 20 10 10 | 7228 30 61 00 | 7228 70 90 10 |
| 7222 40 90 10 | 7228 20 10 91 | 7228 30 69 00 | 7228 80 00 10 |
| 7224 90 02 95 | 7228 20 91 10 | 7228 30 70 00 | 7228 80 00 90 |
| 7224 90 31 00 | 7228 20 91 90 | 7228 30 89 00 | |
| 7224 90 38 00 | 7228 30 20 00 | 7228 60 20 10 | 7301 10 00 00 |

*ALLEGATO II*

**LICENZA DI ESPORTAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Exporter (name, full address, country) | **ORIGINAL** | 2. No |
| | 3. Year | 4. Product group |
| 5. Consignee (name, full address, country) | **EXPORT LICENCE** | |
| | 6. Country of origin | 7. Country of destination |
| 8. Place and date of shipment — means of transport | 9. Supplementary details | |

| 10. Description of goods — manufacturer | 11. CN code | 12. Quantity (1) | 13. Fob value (2) |
|---|---|---|---|
| | | | |

14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.

| 15. Competent authority (name, full address, country) | At ..... on ..... |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.

**LICENZA DI ESPORTAZIONE**

| 1. Exporter (name, full address, country) | **COPY** | 2. No |
|---|---|---|
| | 3. Year | 4. Product group |
| 5. Consignee (name, full address, country) | **EXPORT LICENCE** | |
| | 6. Country of origin | 7. Country of destination |
| 8. Place and date of shipment — means of transport | 9. Supplementary details | |

| 10. Description of goods — manufacturer | 11. CN code | 12. Quantity (1) | 13. Fob value (2) |
|---|---|---|---|
| | | | |

14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.

| 15. Competent authority (name, full address, country) | At ..... on ..... |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.

**CERTIFICATO DI ORIGINE**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Exporter (name, full address, country) | **ORIGINAL** | 2. No |
| | 3. Year | 4. Product group |
| | **CERTIFICATE OF ORIGIN** | |
| 5. Consignee (name, full address, country) | 6. Country of origin | 7. Country of destination |
| 8. Place and date of shipment — means of transport | 9. Supplementary details | |

| 10. Description of goods — manufacturer | 11. CN code | 12. Quantity (1) | 13. Fob value (2) |
|---|---|---|---|
| | | | |

14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.

| | |
|---|---|
| 15. Competent authority (name, full address, country) | At ..... on .....<br><br>(Signature) (Stamp) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.

**CERTIFICATO DI ORIGINE**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Exporter (name, full address, country) | **COPY** | 2. No |
| | 3. Year | 4. Product group |
| 5. Consignee (name, full address, country) | **CERTIFICATE OF ORIGIN** | |
| | 6. Country of origin | 7. Country of destination |
| 8. Place and date of shipment — means of transport | 9. Supplementary details | |

| 10. Description of goods — manufacturer | 11. CN code | 12. Quantity (1) | 13. Fob value (2) |
|---|---|---|---|
| | | | |

14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.

| 15. Competent authority (name, full address, country) | At ..... on ..... |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.

*ALLEGATO III*

**LICENZA D'IMPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

| | | |
|---|---|---|
| 1 Originale per il destinatario 1 | 1. Destinatario<br>(nome, indirizzo completo, paese, partita IVA) | 2. Numero di rilascio |
| | | 3. Anno |
| | | 4. Autorità competente per il rilascio<br>(nome, indirizzo e telefono) |
| | 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso)<br>(nome, indirizzo completo) | 6. Paese d'origine<br>(e codice di geonomenclatura) |
| | | 7. Paese di provenienza<br>(e codice di geonomenclatura) |
| | | 8. Ultimo giorno di validità |

| | |
|---|---|
| 9. Designazione delle merci | 10. Codice NC delle merci |
| | 11. Quantità espressa in unità di misura del contingente |
| | 12. Cauzione/garanzia (se del caso) |

13. Indicazioni complementari

14. Visto dell'autorità competente

Data: .....

(Firma) (Timbro)

| 15. IMPUTAZIONI<br>Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata | | | |
|---|---|---|---|
| 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) | | 19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione | 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione |
| 17. In cifre | 18. In lettere per la quantità imputata | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Allegare qui l'eventuale aggiunta. | | | |

**LICENZA D'IMPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 1. Destinatario<br>(nome, indirizzo completo, paese, partita IVA) | 2. Numero di rilascio |
| Copia per l'autorità competente | | 3. Anno |
| | | 4. Autorità competente per il rilascio<br>(nome, indirizzo e telefono) |
| | 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso)<br>(nome, indirizzo completo) | 6. Paese d'origine<br>(e codice di geonomenclatura) |
| | | 7. Paese di provenienza<br>(e codice di geonomenclatura) |
| 2 | | 8. Ultimo giorno di validità |

| | |
|---|---|
| 9. Designazione delle merci | 10. Codice NC delle merci |
| | 11. Quantità espressa in unità di misura del contingente |
| | 12. Cauzione/garanzia (se del caso) |

13. Indicazioni complementari

14. Visto dell'autorità competente

Data: .....

(Firma) (Timbro)

| 15. IMPUTAZIONI<br>Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata | | | |
|---|---|---|---|
| 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) | | 19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data d'imputazione | 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione |
| 17. In cifre | 18. In lettere per la quantità imputata | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Allegare qui l'eventuale aggiunta. | | | |

*ALLEGATO IV*

**LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES**
**SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ**
**LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER**
**LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN**
**PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI**
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ**
**LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES**
**LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES**
**ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI**
**VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS**
**ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS**
**AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA**
**LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI**
**LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES**
**LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH**
**LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES**
**ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV**
**SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV**
**LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA**
**FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER**

**BELGIQUE/BELGIË**

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie
Administration du potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand & Energie
Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 230 83 22

**ČESKÁ REPUBLIKA**

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax: + 420-22421 21 33

**EESTI**

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Fax: + 372-6313 660

**ΕΛΛΑΣ**

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Fax: + 30210-328 60 94

**ESPAÑA**

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E- 28046 Madrid
Fax: + 34-91-349 38 31

**DANMARK**

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax: + 45-35-46 64 01

**DEUTSCHLAND**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax: + 49-61-96 9 42 26

**ITALIA**

Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax: +39-06-59 93 22 35 / 59 93 26 36

**FRANCE**

SETICE
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax: + 33-1-55 07 46 69

**IRELAND**

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax: + 353-1-631 25 62

**ÖSTERREICH**

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax: + 43-1-7 11 00/83 86

**KYPROS**

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ: + 357-22-37 51 20

**LATVIJA**

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
Fax: + 371-728 08 82

**LIETUVA**

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Fax: + 370-5-26 23 974

**POLSKA**

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa
Fax: + 48-22-693 40 21/693 40 22

**PORTUGAL**

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
PT-1140-060 Lisboa
Fax: + (351) 21 88 14 261

**SLOVENIJA**

Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Fax: + 386-1-478 36 11

**LUXEMBOURG**

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax: + 352-46 61 38

**MAGYARORSZÁG**

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax: + 36-1-336 73 02

**MALTA**

Diviżjoni għall -Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax: + 356-25-69 02 99

**NEDERLAND**

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Fax: (31-50) 523 23 41

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor licencií
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava212
Fax: + 421-2-43 42 39 19

**SUOMI**

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: + 358-20-492 28 52

**SVERIGE**

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: + (46) 8-30 67 59

**UNITED KINGDOM**

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax: + 44-1642-36 42 69

*ALLEGATO V*

**LIMITI QUANTITATIVI**

*(tonnellate)*

| **Prodotti** | **2004** |
|---|---|
| *SA. Prodotti laminati piatti* | |
| SA1. Arrotolati | 80 007 |
| SA2. Lamiera pesante | 230 879 |
| SA3. Altri prodotti laminati piatti | 66 608 |
| *SB. Prodotti lunghi* | |
| SB1. Barre | 13 481 |
| SB2. Vergella | 93 679 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 122 170 |